

MINISTERO DELLE FINANZE

Il Dipartimento per le Politiche Fiscali e le Organizzazioni Sindacali

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, ed in particolare l'art. 4, concernente, tra l'altro, la possibilità per il personale dell'Ente tabacchi italiani dichiarato in esubero di essere ricollocato nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria anche in soprannumero entro il periodo di 7 anni dalla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, con il quale, tra l'altro, è stata disposta la riforma del Ministero delle Finanze e l'istituzione delle Agenzie fiscali;

VISTO il D.M. 30 dicembre 1998 con il quale il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in servizio alla data del 1 settembre 1998 è stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, istituito dall'art. 4, comma 1, del menzionato D.Lvo n. 283/98 ed in particolare l'art. 2, con il quale la gestione del personale del citato ruolo provvisorio ad esaurimento, compreso quello distaccato temporaneamente presso l'Ente Tabacchi Italiani, è stata affidata provvisoriamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTO il D.M. 9 novembre 2000 con il quale, a decorrere dal 1 dicembre 2000, n. 1198 unità, già inserite nel suddetto ruolo provvisorio ad esaurimento, sono state assegnate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo svolgimento delle funzioni della medesima Amministrazione autonoma;

VISTO l'art 5 del D.M. n. 1390 del 28 dicembre 2000 con il quale, tra l'altro, tutto il personale del Ministero delle Finanze, in servizio alla data del 31 dicembre 2000 è stato inserito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, nel ruolo speciale provvisorio di cui all'art. 74, comma 1, del menzionato D. Lvo 300/99;

VISTO in particolare, il comma 10, dell'art. 5 dell'appena citato D.M. n.1390, con il quale il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, è stato inserito in apposita sezione, denominata 1/G, dell'elenco di cui al comma 1 dell'anzidetto art. 5, fermo restando quanto previsto nel suddetto decreto ministeriale 30 dicembre 1998 e, per quanto concerne il personale attualmente distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, nel menzionato decreto ministeriale 9 novembre 2000;

VISTI i verbali sottoscritti in data 19 aprile e 18 maggio 2000 relativi agli accordi riguardanti il progetto di ristrutturazione aziendale dell'Ente Tabacchi Italiani e la conseguente gestione degli esuberanti del personale distaccato all'Ente medesimo ed inserito nel suddetto ruolo ad esaurimento;

Considerato che gli accordi appena citati prevedono la ricollocazione degli esuberanti in questione non soltanto presso strutture del Ministero delle Finanze, ma anche presso altre Amministrazioni pubbliche, eventualmente attraverso il ricorso all'istituto giuridico del comando, sempre nel rispetto dello stesso ambito provinciale dell'attuale sede di servizio;

VISTO in particolare, l'art. 2, comma 4, del ripetuto D.M. n. 1390 del 28 dicembre 2000, con il quale è stato previsto che la Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale esercita provvisoriamente anche le attività relative alla gestione del predetto ruolo provvisorio di cui all'art. 74, commi 1 e 3, del detto D.Lvo n. 300/99;

VISTO il verbale inerente l'Accordo in data 30 gennaio 2001 nel corso del quale è stato convenuto che la gestione del personale effettivamente utilizzato dall'E.T.I. continua con le attuali modalità e che per il personale posto in mobilità, in attuazione delle vigenti disposizioni normative ed in linea con quanto definito negli accordi sindacali, la Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale provvederà alla gestione delle procedure di riallocazione, prendendo in carico in bilancio i relativi oneri finanziari;

VISTO il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Finanze;

VISTO il decreto di organizzazione interna provvisoria del Dipartimento per le politiche fiscali, n.220/AG/DG in data 24 aprile 2001;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.74 del citato decreto legislativo n.300 del 1999, tutto il personale del Ministero, incluso in un ruolo speciale, viene distaccato presso i nuovi Uffici del Ministero o presso le Agenzie Fiscali;

CONSIDERATO altresì che il personale in questione viene assegnato presso le strutture delle Finanze senza incidere sulla relativa composizione organica;

CONVENGONO quanto segue relativamente alle ricollocazioni del personale dichiarato in esubero dell'E.T.I., ancora da effettuare per l'anno 2000 e per gli anni 2001 e 2002:

- 1) l'Amministrazione informerà le OO.SS. nazionali CGIL F.P.; CISL F.P.S. Finanze; UIL P.A. Finanze, SALFI UNSA, FAS/CISAL-FAS, RDB P.I. e UGL A.N.D.C.D., relativamente al numero delle unità di personale in esubero da ricollocare per effetto della chiusura e/o ridimensionamento di ciascun stabilimento E.T.I. e distintamente per ogni qualifica funzionale, sul numero complessivo delle unità che verranno ricollocate e sui settori dell'amministrazione finanziaria coinvolti.
- 2) Le stesse rappresentanze sindacali di livello territoriale, di categoria e di settore, indicate al punto che precede, partecipano alla contrattazione locale di cui agli accordi del 19 aprile e 18 maggio 2000.

Roma, 31 maggio 2001

